

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CONTRASTO ALLE FRODI PERPETRATE NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA PER LA CESSIONE DEI CREDITI E GLI SCONTI IN FATTURA PER BONUS EDILIZI

DECRETO LEGGE 11.11.2021, N. 157 - DECRETO ANTIFRODE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021, il DL 157 dell'11 novembre 2021, cosiddetto Decreto Antifrode, riguardante una serie di misure attuate con lo scopo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

L'intervento normativo, in vigore dal 12 novembre 2021, ovvero dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, appare come uno strumento in contrasto alle frodi che sono state perpetrate nell'ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura nel suo primo anno di operatività.

Il decreto si snoda su tre punti:

- Estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute;
- Effettuazione di controlli preventivi nei casi "a rischio";
- Regolamentazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.

ESTENSIONE OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' E DELL'ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLE SPESE SOSTENUTE

L'art. 1 del DL 157/2021 riformula la procedura per l'esercizio delle opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura per tutti i bonus casa, prevedendo l'obbligo dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute e l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta anche per la fruizione diretta del superbonus tramite dichiarazione dei redditi, e per l'utilizzo con cessione del credito e sconto in fattura per tutte le altre agevolazioni.

Asseverazione della congruità delle spese sostenute

Il decreto apporta importanti modifiche all'art. 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), inserendo il comma 1-ter, in cui si prevede l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute per quanto concerne gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, estendendo a tutti gli interventi edilizi, quali bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, fin ora previsto solo per il Superbonus 110%.

Per la valutazione della congruità dei prezzi e della previsione dei valori massimi stabiliti per ogni categoria di beni si attende Decreto del Ministro della transizione ecologica, la cui emanazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 157/2021 (12.12.2021). Così come previsto dall'art. 119, comma 13-bis del DL 34/2020, nelle more dell'adozione del presente decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

prezzari predisposti dalle regioni e dalle provincie autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA., ovvero in difetto ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. L'asseverazione attestante i requisiti tecnici, sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione, è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Effetti del Decreto Antifrode sui Bonus facciate

Tra le opzioni esercitabili ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 rientrano anche le spese sostenute per il bonus facciate agevolabili al 90% (che, probabilmente, passerà al 60% per le spese sostenute nel 2022).

Per lo sconto in fattura, in via interpretativa, era stata ammessa la possibilità per i soggetti che avessero sostenuto tali spese di poter saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato di avanzamento dei lavori, completando gli stessi anche dopo il pagamento. Pertanto, nel caso in cui il contribuente avesse avviato i lavori, ricevuto la fattura entro il 31 dicembre 2021, procedendo poi a pagare entro la medesima data il 10% a suo carico, ed eseguendo l'opzione entro il 16 marzo 2022, lo stesso avrebbe potuto comunque beneficiare della detrazione anche se i lavori fossero terminati dopo la fine dell'anno in corso.

Con le modifiche intervenute con il Decreto Antifrode, poiché per ovvie ragioni appare impossibile asseverare la congruità di spese sostenute per lavori non ancora effettuati, si ha ragione di ritenere che l'effetto indiretto potrebbe essere anche l'impossibilità di ottenere detto sconto in fattura del 90% per opere non asseverabili, in quanto non eseguite/ultimate, entro fine anno.

Polizza assicurativa della responsabilità civile

Premesso che la norma in esame equipara gli adempimenti necessari per usufruire della cessione del credito o sconto in fattura per il superbonus agli altri interventi per cui è possibile ottenere i vari bonus, si ritiene, a parere esclusivamente soggettivo, in assenza di espressa previsione normativa, che ai fini del rilascio della predetta asseverazione della congruità delle spese sostenute, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per analogia alla normativa in materia di superbonus per efficientamento energetico e sismabonus.

La polizza deve avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 (dottori commercialisti, consulenti del lavoro ecc.).

Superbonus - Con l'art. 1 del Decreto Antifrode si interviene sull'art. 119 del DL 34/2020 cosiddetto Decreto Rilancio, estendendo l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% venga utilizzato sotto forma di detrazione dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi. Si

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ricorda che prima di tale intervento tale visto era richiesto esclusivamente per la fruizione indiretta dell'agevolazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Tuttavia, l'obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d'imposta, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate: in tali casi, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi.

Altri bonus - Un secondo intervento riguarda l'estensione dell'obbligo del visto di conformità a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura, diviene quindi necessario provvedere all'apposizione del visto di conformità anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Con comunicato stampa del 12 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate, recependo le modifiche introdotte dal DL n. 157/2021, ha pubblicato il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, eliminando nella sezione "VISTO DI CONFORMITÀ" la dicitura "DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS", rendendolo obbligatoria per tutte le tipologie di bonus.

EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI PREVENTIVI

Per quanto concerne il secondo punto, regolamentato dall'art. 2 del DL 157/2021, si interviene sul Decreto Rilancio, inserendo l'art. 122-bis, che prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.

I profili di rischio indicati nel testo sono i seguenti:

- la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- il controllo dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- i controlli sulle analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

I criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni saranno resi noti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

REGOLAMENTAZIONE DEI CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 3 del DL 157/2021 è dedicato ai controlli dell'Agenzia delle Entrate, potenziando l'attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, non solo nell'ambito del Superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, ma anche in relazione alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia.

Bitonto, 18 novembre 2021

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it